C I T T À D I C A R M A G N O L A

P R O V I N C I A D I T O R I N O

REGOLAMENTO DEL MERCATO DEL BESTIAME ALL'INGROSSO

APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 13 DEL 30/1/1998

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, previsto dall'articolo 10 della Legge Regionale n.62 del 30/10/1979, disciplina la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del Mercato all'ingrosso del bestiame e dei foraggi di Carmagnola.
Agli effetti del presente Regolamento per "Comune" si intende il Comune di Carmagnola, per "Mercato" il Mercato all'ingrosso di cui al presente articolo, per "legge regionale" la legge della Regione del 30/10/79, n.62, per "Direttore" il Direttore del Mercato, per "venditori" i concessionari dei posteggi di vendita, per "acquirenti" coloro che sono ammessi agli acquisti, per "personale" gli addetti ai vari servizi, anche in regime di convenzione, e i dipendenti degli operatori e dell'ente gestore, per "Commissione" la Commissione di Mercato, per "Comitato" il Comitato Tecnico e per "Regolamento" questo stesso regolamento.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL MERCATO

Il Mercato all'ingrosso dei prodotti degli allevamenti bovini, equini, suini ed avicunicoli sia da macello che da vita, e dei foraggi e delle paglie, riconosciuto ed iscritto all'albo dei mercati all'ingrosso con D.G.R. del 02/03/82 n. 83 - 13989, è ubicato a Carmagnola in piazza Italia.
Il Mercato è costituito dall'area recintata, dai locali e dalle attrezzature messi a disposizione degli operatori economici, dai servizi necessari per un buon funzionamento dello stesso, siti in piazza Italia, nonché dall'area peso pubblico di via Garibaldi, dalla via Gobetti e dall'area vecchio campo sportivo che costituiscono le aree a disposizione per il parcheggio, il tutto di proprietà del Comune di Carmagnola.
Nel territorio del Comune gli spostamenti del bestiame che prevedono caricamenti e scaricamenti da automezzi dovranno avere luogo, oltre che presso le singole aziende agricole e presso il Macello pubblico, esclusivamente nell'area mercatale recintata di piazza Italia.
Il numero massimo di capi ammesso è pari a 800 vitellini e 1200 capi bovini adulti.

ART. 3 – GESTIONE DEL MERCATO

Il Mercato del bestiame all'ingrosso è gestito dal Comune con diritto di privativa ai sensi degli art. 1 e 11 del T.U. della Legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e della Legge Regionale n.62 del 30/10/79.
Il Mercato può altresì essere gestito da una società per azioni come previsto dall'art. 23 lettera E della Legge n.142 del 8/6/1990.
Il Comune può dare in concessione a terzi, previa gara d'appalto o licitazione privata, come previsto dall'art.11 del presente Regolamento, i servizi che non ritenga di gestire direttamente, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative fra esercenti di detti servizi.

ART. 4 - COMMISSIONE DI MERCATO

Con provvedimento del Comune, presso il Mercato è costituita una Commissione di Mercato, presieduta dal Sindaco o da suo delegato e composta dai seguenti membri:
a) tre Consiglieri Comunali, due della maggioranza e uno della minoranza;
b) un rappresentante della C.C.I.A.A. di Torino;
c) il veterinario responsabile del Mercato, designato dall'ASR (Azienda Sanitaria Regionale) competente per territorio;
d) quattro rappresentanti dei venditori associati e non associati;

e) tre rappresentanti degli acquirenti associati e non associati;
f) un rappresentante delle aziende di trasformazione;
g) un rappresentante del personale di mercato.
Detta Commissione viene nominata con provvedimento del Sindaco, dura in carica tre anni e comunque sino a quando i membri non verranno sostituiti o confermati.
I rappresentanti del Comune vengono sostituiti a seguito del rinnovo dell'Amministrazione Comunale.
I rappresentanti dei venditori, degli acquirenti e del personale sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori più rappresentativi in sede provinciale.
Le designazioni devono essere effettuate entro due mesi dalla data della richiesta.
Il Direttore del Mercato partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto.
Il Presidente ha la facoltà di far partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, esperti e tecnici nelle singole materie e rappresentanti di altri Enti, Uffici ed Organizzazioni.
La Commissione è convocata dal Presidente per iniziativa propria o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
La convocazione avviene mediante inviti che recano l'ordine del giorno e che devono pervenire ai membri della Commissione almeno tre giorni prima dalla data fissata per la riunione.
Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Comune designato dal Sindaco.
I membri della Commissione che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e vengono immediatamente sostituiti con provvedimento del Sindaco.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
La Commissione, oltre i compiti previsti dalla legge regionale e dal presente Regolamento è tenuta ad esprimere il proprio parere consultivo, su tutte le questioni concernenti il Mercato che sono sottoposte dal Comune, dall'ente gestore o dal Direttore.
In particolare la Commissione, quale organismo rappresentativo delle categorie che operano all'interno del Mercato, esprime preventivamente il proprio parere su:

- bilancio economico del Mercato;
- orari e calendari delle operazioni di mercato;
- criteri per l'assegnazione dei punti di vendita;
- corrispettivi di concessione dei punti di vendita;
- tariffe dei servizi di Mercato.

La Commissione, inoltre, formula proposte su:

- modifiche da apportare al Regolamento per il più aderente funzionamento del Mercato alle esigenze delle attività commerciali che vi si devono svolgere;
- modalità di svolgimento dei servizi di Mercato;
- istituzione di nuovi servizi di Mercato;
- miglioramento delle attrezzature di Mercato, ai fini di assicurare la massima efficienza funzionale.

ART. 5 – COMITATO TECNICO

Presso il Mercato è costituito un Comitato Tecnico, composto dal direttore e da quattro membri della Commissione di Mercato designati dalla Commissione stessa, presieduto dal Direttore o, in sua assenza, dal membro più anziano.

Detto Comitato si riunisce tutti i giorni di attività del Mercato e le sue deliberazioni sono valide se adottate in presenza del presidente e di almeno altri due dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Il Comitato provvede alla compilazione del listino ufficiale dei prezzi praticati, vigila sul buon andamento del mercato con particolare riguardo all'attività dei venditori, degli acquirenti e dei mediatori e formula proposte per il buon funzionamento del Mercato.
Il Comitato, se richiesto, interviene per comporre, quale ufficio arbitrale, le vertenze che insorgessero tra i contraenti ed esprime un parere sulla sospensione degli operatori economici dalle attività di mercato.

ART. 6 - DIRETTORE DEL MERCATO

Al Mercato è preposto un Direttore che sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi, in adempimento alle deliberazioni dell'Amministrazione Comunale, in ottemperanza alle disposizioni di Legge e di Regolamento.
Il Direttore è nominato dal Comune; il suo stato giuridico e il suo trattamento economico sono stabiliti dal Comune.
Possono essere nominati Direttore di Mercato coloro che sono in possesso della laurea in medicina veterinaria, in scienze agrarie, in economia e commercio, in giurisprudenza, o di lauree equipollenti, e indipendentemente dall'età e dal possesso di titoli di studio, coloro che hanno effettivamente svolto le stesse funzioni nel Mercato medesimo o in altro Mercato per un periodo non inferiore a tre anni.
Il Direttore può essere autorizzato dall'Amministrazione a svolgere consulenze tecniche richieste da enti istitutori o gestori di altri Mercati o da pubbliche amministrazioni.

Oltre alle funzioni che gli sono attribuite dalla legge regionale, è compito del Direttore:

- stabilire i turni, gli orari e, previo accordo con la Direzione Polizia Municipale, le modalità di lavoro e di servizio del personale del Mercato e dei Vigili Urbani in servizio presso lo stesso;
- esercitare la polizia amministrativa del Mercato a mezzo dei Vigili Urbani;
- segnalare tempestivamente al Comune le carenze funzionali ed organizzative del mercato e suggerire le iniziative atte a favorire il miglioramento dei servizi e delle operazioni commerciali al fine di conseguire l'incremento del volume d'affari;
- accertare che le operazioni commerciali e tutte le altre attività all'interno del Mercato si svolgano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- emanare ordini di servizio nei limiti delle proprie attribuzioni, ma eccezionalmente anche in deroga ad esse se le circostanze richiedono provvedimenti particolarmente urgenti;
- accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti e curare l'osservanza degli orari;
- intervenire, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra gli operatori e gli utenti del Mercato avvalendosi anche, se necessario, del Comitato Tecnico di cui al precedente art. 5;
- adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza previsti dall'art. 20 della legge regionale e dall'art. 29 del presente Regolamento ed allontanare dal Mercato le persone che, con il loro comportamento turbino il regolare funzionamento dello stesso.

Il Direttore assicura, infine, in stretto rapporto con il Comune la più ampia collaborazione agli uffici statali, regionali e degli enti locali.

Con le modalità previste dal presente articolo può essere nominato un Vicedirettore di Mercato.

ART. 7 - SERVIZIO PER L'ORDINE PUBBLICO

Il Sindaco, sentiti il Direttore del Mercato e la Direzione della Polizia Municipale, determinerà il numero ed il periodo di permanenza dei Vigili Urbani che dovranno essere assegnati per il servizio di vigilanza e per l'ordine pubblico presso il Mercato.
La Polizia Municipale nella designazione dei Vigili Urbani opererà possibilmente tenendo conto delle specifiche competenze in relazione al servizio.
I Vigili Urbani si atterranno alle istruzioni impartite dal Direttore per l'applicazione del presente Regolamento. Nel corso del servizio essi sono tenuti a comunicare al Direttore, per i provvedimenti di competenza, le infrazioni accertate, gli incidenti rilevati a persone, cose, automezzi ed animali ed ogni altro inconveniente che fosse stato registrato.
La Direzione del Mercato mette a disposizione della Polizia Municipale i locali necessari all'espletamento delle funzioni di loro competenza.

ART. 8 – SERVIZIO VETERINARIO

Il Servizio Veterinario pubblico accerta la sanità del bestiame immesso in Mercato e riferisce al Direttore la natura dei provvedimenti adottati ed i nominativi dei destinatari dei provvedimenti stessi.
La divulgazione, in funzione deterrente, dei procedimenti di cui al comma precedente, avviene secondo le direttive della Giunta Regionale.
Coloro i quali introducono il bestiame in Mercato all'entrata prima di accedere ai posteggi, devono fornire tutta la documentazione necessaria, atta ad attestare la sanità dei capi in base alla legislazione vigente; gli operatori che non sono in regola non possono accedere al mercato.
Coloro che introducono il bestiame in Mercato devono assicurare la massima collaborazione agli incaricati per eventuali visite sanitarie, fornendo ad essi tutte le notizie relative ai casi, accertati o sospetti, di malattie infettive o diffusive.
Il bestiame riconosciuto infetto o ritenuto sospetto di contaminazione viene prontamente isolato negli appositi locali ubicati nel Mercato o nel vicino Macello pubblico in attesa di ulteriori disposizioni degli organi sanitari.
Le relative spese di mantenimento, di stallaggio e di trasporto nonché quelle concernenti eventuali trattamenti curativi o immunizzanti sono a carico dei proprietari del bestiame. In caso di morte il bestiame viene avviato al Macello pubblico previa adozione di tutte le precauzioni del caso.
Durante lo svolgimento del mercato, l'abbattimento ed il dissanguamento del bestiame sono possibili solo se il Servizio Veterinario avrà riconosciuto la necessità di pronta macellazione.
Il Servizio Veterinario, in caso di fenomeni epidemici di qualsiasi natura, provvede di conseguenza e prescrive gli interventi per assicurare le migliori condizioni igieniche delle strutture, soprattutto quando è necessario il ricorso alla disinfezione, alla disinfestazione e alla derattizzazione.
Il Comune mette a disposizione del Servizio Veterinario i locali siti nell'area di Mercato.

ART. 9 – SERVIZIO STATISTICO

Il servizio statistico consiste nel rilevare tutti i dati concernenti il bestiame con particolare riguardo alla quantità, razze e provenienza; è diretto ed organizzato dal Direttore e si uniforma alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica ed alle direttive della Giunta Regionale.
La documentazione relativa (modelli sanitari di ingresso e di uscita degli animali), deve essere conservata in un apposito archivio gestito in collaborazione con il

Servizio Veterinario e deve essere messo a disposizione delle autorità competenti qualora queste ne richiedessero la consultazione.
I risultati complessivi della rilevazione di cui al presente articolo sono oggetto della massima divulgazione; al contrario, quelli relativi a singoli operatori sono soggetti al segreto d'ufficio e alle norme sulla privacy, e non possono essere divulgati per nessun motivo.

ART. 10 – RILEVAZIONE PREZZI E COMPILAZIONE LISTINO

Il Direttore, con la collaborazione del Comitato Tecnico, dispone la rilevazione dei prezzi praticati dagli operatori in conformità delle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica e delle direttive che, al riguardo, verranno impartite dalla Giunta Regionale.
La compilazione del listino ufficiale dei prezzi praticati per il bestiame, i foraggi e le paglie è preceduta da un'attenta e rigorosa rilevazione in modo che i prezzi stessi, pur nel limite del loro carattere indicativo, costituiscano un punto di riferimento di sicura attendibilità.
Il listino dei prezzi viene compilato dopo ogni giornata di mercato e diffuso con la frequenza e nei modi stabiliti dalla Giunta Regionale e dal Comune, a mezzo stampa specializzata, telerisponditori, fax, rete informatica e organi d'informazione radio-televisivi.
Il Direttore è tenuto al massimo scambio d'informazioni con gli altri Mercati del bestiame.

ART. 11 - ALTRI SERVIZI

Il Comune provvede di regola direttamente a tutti i Servizi di Mercato, salva la facoltà di dare in concessione mediante gara di appalto o licitazione privata, privilegiando a parità di condizioni le forma cooperative tra esercenti, i sottoelencati Servizi:

- Servizio bancario;
- Servizio di paratura, scarico e carico animali;
- Servizio di pulizia del Mercato;
- Servizio di lavaggio e disinfezione degli automezzi;
- Servizio di stallaggio;
- Servizio di pesatura;
- Servizio di posteggio per automezzi ed esposizione delle macchine agricole;
- Servizio bar, ristorazione e sala contrattazione;
- Servizio della pubblicità;
- Altri servizi ausiliari.

Le concessioni sono regolate da appositi contratti e convenzioni; i concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività. Il concessionario non può sub-concedere il Servizio assunto. I Servizi del Mercato dati in concessione non possono applicare tariffe superiori a quelle praticate per attività analoghe che si svolgono fuori dallo stesso.
Il Comune si sostituisce in qualsiasi momento al concessionario del Servizio quando questi non osserva le norme e le condizioni fissate nella convenzione stessa.

ART. 12 – SERVIZIO BANCARIO

Il Servizio bancario è svolto da un Istituto di credito che ha ottenuto la prescritta autorizzazione delle competenti autorità. L'ente gestore può avvalersi del Servizio bancario per le proprie operazioni di tesoreria e per altre eventualmente previste

dal Regolamento.
Il Servizio bancario adegua i propri orari a quelli del Mercato ed effettua tutte le operazioni che possono essere richieste dagli operatori in relazione alle loro specifiche attività produttive e commerciali, nonché quelle - se per esse è abilitato - concernenti il credito agevolato derivanti da leggi statali o regionali. Il Comune mette a disposizione del Servizio bancario i locali necessari.

ART. 13 - SERVIZIO DI PARATURA, SCARICO E CARICO ANIMALI

Gli operatori nell'ambito dei posteggi e sugli automezzi devono effettuare le operazioni di paratura, scarico e carico degli animali personalmente o a mezzo dei familiari o di dipendenti regolarmente assunti. A tali operazioni possono provvedere anche trasportatori per conto terzi che siano in possesso di tutti i requisiti atti a comprovare il regolare svolgimento di tali attività. La vigilanza degli animali spetta ai venditori sino al termine dell'operazione di contrattazione, successivamente all'acquirente; la Direzione del Mercato non risponde di eventuali sottrazioni indebite o sostituzioni di animali ai posteggi o sugli automezzi.
Gli animali durante le operazioni sopracitate dovranno essere scortati e custoditi da persone idonee, in numero sufficiente e con attrezzature adeguate, sotto la responsabilità del proprietario o di chi per esso. I tori ed in genere gli animali indocili, dovranno essere tenuti ciascuno da un conducente per mezzo di apposita cavezza, essere muniti di adatto mezzo di contenzione ed essere legati agli appositi infissi con legame di sicurezza ed essere comunque trattati nel rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro e del benessere animale, pena l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente da apposita ordinanza del Sindaco e dalle norme di Polizia Veterinaria.
Lo sgombero degli animali dovrà avvenire entro l'orario di chiusura del Mercato.

ART. 14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

In ottemperanza delle norme (L. 10/10/1985 n.623) sul benessere degli animali si dispone che:

- gli animali devono essere scaricati nel più breve tempo possibile e devono essere governati da personale che abbia la necessaria conoscenza;
- è proibito colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili;
- le apparecchiature a scarica elettrica possono essere utilizzate solamente per bovini e suini a condizione che la durata delle scariche non vada oltre il secondo, ed esse siano sufficientemente distanziate ed applicate sulla muscolatura appropriata;
- è consentito l'utilizzo di un normale bastone da paratore, astenendosi comunque dal maltrattare gli animali;
- è proibito schiacciare e torcere la coda degli animali e colpirli agli occhi;
- non possono essere condotti sul Mercato animali sofferenti o in eccessivo stato di dimagramento. La presenza di capi in tali condizioni sarà immediatamente segnalata al Servizio Veterinario, il quale disporrà l'invio al Macello pubblico per l'abbattimento. Tale provvedimento verrà adottato comunque ogni qualvolta si renderà necessario allo scopo di evitare sofferenze inutili agli animali che, per le loro condizioni, non sono in grado di sopportare altri viaggi;
- è vietato introdurre nel Mercato animali morti e che presentano fratture degli arti o altre gravi lesioni traumatiche, nonché gli animali non in grado di effettuare spostamenti autonomi o appartenenti a categorie il cui accesso al Mercato Bestiame è vietato da disposizioni sanitarie.

Le trasgressioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi di legge.

ART. 15 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO

Il Comune assicura al Mercato, anche a mezzo di Ditte appaltatrici, un efficiente

Servizio per la pulizia del Mercato prevedente la raccolta ed asportazione dei rifiuti, l'evacuazione del letame e delle deiezioni, il lavaggio delle strade e dei parcheggi facenti parte dell'area mercatale e lo sgombero della neve. E' assolutamente vietata l'introduzione di rifiuti o di materiale di scarto dall'esterno del Mercato.
Il letame proveniente dalla stalla d'isolamento, dai veicoli e da tutto la struttura del Mercato è di proprietà del Comune che provvederà a smaltirlo nel rispetto della normativa vigente.

ART. 16 - SERVIZIO LAVAGGIO E DISINFEZIONE AUTOMEZZI

Il Comune assicura al Mercato, anche a mezzo di Ditte appaltatrici, un efficiente Servizio per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi.
Tutti i mezzi adibiti al trasporto del bestiame, una volta effettuato lo scarico, devono essere avviati all'apposita "stazione" per essere sottoposti alle operazioni di pulizia, di lavaggio e di disinfezione. L'automezzo deve essere accuratamente scaricato dal letame nelle apposite aree.
A comprova delle suddette operazioni su ogni veicolo viene applicato un cartello con la scritta "Automezzo lavato e disinfettato" recante la targa, la data, l'ora di uscita dal Mercato e il timbro vistato del suddetto nonché eventuali altre indicazioni previste da specifiche norme ministeriali.
Sono esentati dalle operazioni di cui sopra esclusivamente gli automezzi che entrano vuoti, lavati e disinfettati a domicilio provvisti di apposito cartello recante la data di effettuazione di lavaggio e disinfezione.
La paglia o qualsiasi altro materiale usato precedentemente come lettiera sui mezzi di trasporto non può essere assolutamente utilizzato una seconda volta.
Le disinfezioni avvengono secondo le istruzioni e sotto il controllo del Servizio Veterinario. Eventuali inadempienze sono sanzionate secondo le norme di Polizia Veterinaria.

ART. 17 - SERVIZIO DI STALLAGGIO

Presso il Mercato è istituito un servizio di stallaggio per il solo bestiame riconosciuto infetto o ritenuto sospetto dal Servizio Veterinario. Tali animali andranno ricoverati presso la stalla d'isolamento situata presso il Macello pubblico di Carmagnola. Il Servizio di stallaggio prevede il trasporto e ricovero del bestiame, il foraggiamento, l'abbeverata e la tenuta della lettiera, con spese a carico del proprietario degli animali o del venditore.

ART. 18 - SERVIZIO DI PESATURA

Il Mercato mette a disposizione degli operatori un numero di pese adeguato alle necessità. Prima di iniziare le pesature gli incaricati devono accuratamente verificare e campionare le bilance stesse, che dovranno essere sempre mantenute pulite ed in perfette condizioni di funzionamento. Degli eventuali guasti o del cattivo funzionamento delle bilance deve essere immediatamente informata la Direzione del Mercato.

ART. 19 - SERVIZIO PUBBLICITA'

Il Comune, sentito il Direttore, può autorizzare la pubblicità, effettuata mediante cartelloni o altre forme, all'interno dell'area mercatale.

ART. 20 - OPERATORI AMMESSI

Sono ammessi ad operare nel Mercato:

a) per la vendita (venditori):
 - gli allevatori di bestiame;
 - i commercianti all'ingrosso, i commissionari ed i mandatari (con

rappresentanza);
- le cooperative agricole, associazioni tra produttori, le società e qualsiasi altra forma associativa avente tra gli scopi sociali la commercializzazione del bestiame prevista dalla legislazione statale, regionale e dal Codice Civile;

b) per gli acquisti (acquirenti):
- gli allevatori di bestiame;
- i commercianti all'ingrosso ed al dettaglio;
- i commissionari ed i mandatari (con rappresentanza);
- le imprese di macellazione e di trasformazione;
- i gruppi di acquisto e le altre forme associative fra dettaglianti;
- le cooperative agricole, associazioni tra produttori, le società e qualsiasi altra forma associativa avente tra gli scopi sociali la commercializzazione del bestiame prevista dalla legislazione statale, regionale e dal Codice Civile.

L'ammissione degli operatori è autorizzata dal Direttore previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui sopra.
Avverso il provvedimento di diniego, l'interessato può ricorrere al Comune che decide, mediante deliberazione della Giunta Municipale, sentita la Commissione di Mercato, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. La decisione della Giunta è provvedimento definitivo.
Il Direttore rilascia all'operatore autorizzato un tesserino munito di fotografia e completo di dati anagrafici e qualifica professionale, da esporre per tutto il periodo di permanenza nel Mercato
Al Mercato sono ammessi anche i mediatori in possesso di regolare licenza ai quali viene rilasciato un tesserino munito di fotografia e completo di dati anagrafici e qualifica professionale, da esporre per tutto il periodo di permanenza in Mercato. L'elenco dei mediatori ammessi è esposto al pubblico. Le tariffe di mediazione sono quelle stabilite nei modi di legge.
I mediatori sono tenuti ad annotare chiaramente nei propri taccuini gli estremi essenziali dei contratti stipulati attraverso la loro opera.
I mediatori non possono intromettersi forzatamente nelle contrattazioni ed è loro rigorosamente vietato contrassegnare in qualsiasi modo gli animali prima che sia definitivamente conclusa la compravendita.

ART. 21 - POSTEGGI DI VENDITA

I posteggi di vendita sono costituiti da:

- box per vitellini, ovini, caprini, suini ed equini;
- posto alla sbarra per bovini adulti.

Il numero dei posteggi di vendita è stabilito dal Comune previo parere della Commissione ed è soggetto a verifica, sia in rapporto al mutare della struttura del Mercato, sia in relazione al volume d'affari e alle esigenze della produzione e dell'approvvigionamento.
La concessione dei posteggi, su richiesta scritta degli operatori di cui all'art. 20 del presente Regolamento per un periodo non superiore ad un anno è effettuata dal Comune tramite il Direttore; per un periodo superiore ad un anno e massimo cinque anni è effettuata dalla Giunta Comunale sentita la Commissione.
Le concessioni dei posteggi di cui al comma precedente dovranno comunque avere, indipendentemente dalla loro data d'inizio, scadenze contemporanee a quelle delle concessioni in atto.
In caso di danni ai posteggi di vendita per dolo o colpa del concessionario il Comune provvederà al ripristino o alla completa sostituzione addebitando le spese al concessionario stesso.

In caso di particolari contingenze o di grande affluenza di animali, il Direttore può concedere l'occupazione parziale o totale dei posteggi disponibili anche se già dati in concessione. In tal caso, il nome del concessionario deve essere rimosso dalla testata del posteggio.
Per esigenze organizzative funzionali e fieristiche il Comune, in qualsiasi momento può disporre il trasferimento di un concessionario in un posteggio diverso da quello dato in concessione.
I criteri per la concessione e il rinnovo della concessione dei posteggi di vendita riservati agli operatori di cui all'art. 20 del presente Regolamento sono i seguenti:
- anzianità commerciale in Mercato e altrove;
- carico fiscale;
- importanza delle attività svolte in passato;
- serietà desunta dagli eventuali provvedimenti disciplinari a carico;
- impianti, attrezzature e numero dei dipendenti.

ART. 22 - GESTIONE DEI POSTEGGI DI VENDITA

La concessione di un posteggio di vendita ad una persona fisica è strettamente personale; in caso di morte, di grave malattia o di comprovato impedimento del concessionario, il coniuge, i figli, i genitori e i fratelli possono subentrare nella concessione sino alla scadenza purché in possesso dei requisiti per l'ammissione alla vendita; ciò dev'essere segnalato tempestivamente al Direttore.
La concessione di un posteggio di vendita ad una persona giuridica è intestata al suo rappresentante legale.
I posteggi di vendita devono essere gestiti dai rispettivi concessionari quando trattasi di persone fisiche e dai rappresentanti legali quando trattasi di persone giuridiche.
La persona fisica che intende costituire una società od altre forme associative per continuare l'esercizio dell'attività commerciale nel posteggio di cui è concessionaria, deve ottenere il consenso del Comune.
Se due o più persone fisiche concessionarie di altrettanti posteggi intendono costituirsi in società per continuare l'esercizio delle stesse attività commerciali, possono trasferire la loro attività, a loro scelta, in uno solo dei posteggi in precedenza occupati. Il trasferimento comunque è subordinato alla rinuncia scritta dei posteggi che vengono rilasciati ed al rilascio di nuove autorizzazioni in sostituzione di quella precedente. Il canone del posteggio eventualmente versato in via anticipata per l'intero anno non viene comunque rimborsato. Le società previste nei due commi precedenti assumono tutte le responsabilità e gli impegni commerciali, finanziari e fiscali dei concessionari a cui sono subentrati.
Oltre ai casi previsti in precedenza, qualsiasi altra variazione nella composizione delle ditte concessionarie di posteggi è subordinata al consenso del Comune, pena la revoca della concessione.
Il diniego alla richiesta di costituzione di società o di variazione nella composizione delle ditte dev'essere motivato dal Comune.
Sui posteggi di vendita deve essere indicata la denominazione del concessionario. Tale denominazione è esente dall'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi dell'art. 20 punto 12 del D.P.R. 26/10/1972 n. 639, anche se occupa una superficie superiore al mezzo metro quadrato.
Nei posteggi di vendita non sono consentite modifiche strutturali ed installazioni di impianti di qualsiasi natura senza il preventivo consenso del Comune.

ART. 23 - CORRISPETTIVI PER I POSTEGGI DI VENDITA

Il Comune, sentita la Commissione, fissa i corrispettivi di concessione dei posteggi di vendita:
- includendoli come quota parte nei diritti dovuti dagli operatori per l'ingresso dei

capi di bestiame nel Mercato;
- stabilendo, in alternativa, dei corrispettivi per metro lineare di sbarra o per box.

Nel secondo caso, detti corrispettivi - che sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere versati in forma anticipata ed entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. In caso di ritardato pagamento, salvo quanto disposto alla lettera e) del successivo art. 24, sono dovuti gli interessi al tasso legale.
I corrispettivi possono variare ogni anno, ma in misura non superiore all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'ISTAT nei 12 mesi precedenti.
I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento della sospensione di cui all'art. 20 della legge regionale ed art. 24 del presente Regolamento.
In nessun caso i posteggi di vendita possono essere dati in uso mediante contratto di locazione.

ART. 24 - TERMINE E REVOCA DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI DI VENDITA

Le concessioni hanno termine alla scadenza o per rinuncia.
La rinuncia alla concessione deve essere comunicata al Comune a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.
Le concessioni vengono revocate nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti per l'esercizio del commercio anche in conformità alle norme di cui agli art. 7 e 8 della legge dello Stato 11/6/1971 n. 426 e successive;
b) variazione nella composizione della ditta concessionaria senza il preventivo consenso del Comune;
c) mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante nel caso di società cooperative, enti, ecc.;
d) inattività, non preventivamente autorizzata dal Comune, per oltre tre mesi;
e) morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del corrispettivo per l'uso del posteggio;
f) cessione, anche parziale, del posteggio a terzi;
g) gravi scorrettezze commerciali;
h) ripetute violazioni delle norme che disciplinano l'attività del Mercato.

La revoca della concessione è disposta dal Comune, mediante provvedimento del funzionario competente, sentita la Commissione di Mercato e previa contestazione degli addebiti all'interessato.
La revoca del posteggio per i casi previsti nel presente articolo costituisce atto definitivo.
In caso di rinuncia o revoca per i motivi sopra indicati prima della scadenza, il canone di concessione anticipato non viene comunque rimborsato.

ART. 25 - RICONSEGNA DEI POSTEGGI

Nei quindici giorni successivi al termine della concessione ed alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il concessionario deve riconsegnare il posteggio al Comune libero, nelle condizioni e stato di fatto come quando gli fu consegnato, in modo da permettere l'immediato ingresso di un altro operatore.
In caso di inottemperanza, vi provvede il Comune, addebitando ai concessionari le relative spese.

ART. 26 - DISCIPLINA DELLE VENDITE

Allo scopo di agevolare le operazioni di scarico, i concessionari dei posteggi sono ammessi nel Mercato prima delle altre categorie di operatori economici ma fino a

quando non è stato dato il segnale d'inizio delle contrattazioni non è loro consentito recarsi presso altri punti di vendita o avere, comunque, rapporti di natura commerciale con altri operatori. Agli operatori è vietato intromettersi nelle contrattazioni altrui.
I venditori non possono mettere in atto alcuna forma discriminatoria nei confronti degli acquirenti; questi ultimi, se accettano il prezzo e le condizioni di pagamento hanno diritto all'acquisto nell'ordine di tempo in cui si sono accordati con il venditore.
Gli acquirenti, una volta accertata la condizione di pagamento e il prezzo non possono disconoscere l'acquisto.
Il Direttore ha sempre la facoltà di esaminare a norma delle vigenti leggi, tutta la documentazione inerente all'acquisto e vendita da parte dei commissionari, operatori e loro incaricati.

ART. 27 - RESPONSABILITA'

Gli operatori e chiunque accede al Mercato è tenuto al risarcimento dei danni da loro provocati, sia nei confronti del Mercato bestiame e sia nei confronti di terzi.

ART. 28 - ORDINE INTERNO

Gli operatori e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano il Mercato devono attenersi alle disposizioni che, nell'ambito delle proprie attribuzioni sono impartite dal Direttore, dai Vigili Urbani e dal personale addetto al Mercato.
L'accesso, la circolazione, la sosta e la velocità dei veicoli sono disciplinati dal Sindaco con apposito ordine di servizio e mediante l'impiego della segnaletica regolamentare.
Il movimento del bestiame e le misure precauzionali ad esso connesse, nonché tutte le attività e i servizi non espressamente previsti dal presente Regolamento, sono disciplinate dal Direttore con apposito ordine di servizio.
Nel Mercato, chiunque vi è ammesso, deve tenere un comportamento compatibile con la funzione stessa del Mercato. E' pertanto vietato:
- interferire nelle operazioni commerciali e nelle altrui attività;
- mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di sleale concorrenza (come, ad esempio, arrampicarsi sulla recinzione mentre avviene lo scarico degli animali);
- diffondere notizie tendenti a screditare operatori, bestiame e prodotti;
- fare uso di impianti di amplificazione sonora;
- promuovere sottoscrizioni senza il permesso del Direttore;
- affiggere o distribuire materiale pubblicitario o propagandistico di qualsiasi natura;
- introdurre animali e prodotti diversi da quelli ammessi;
- ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione.

Le Organizzazioni sindacali cui aderiscono le categorie che operano nel mercato possono usufruire di apposite bacheche per fissarvi manifesti o comunicati di natura sindacale.

ART. 29 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nei confronti degli operatori e dei loro dipendenti e degli addetti ai servizi che contravvengono alle norme della legge regionale, del presente Regolamento e del Decreto Legislativo n: 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni sono previste le seguenti sanzioni:
a) diffida da parte del Direttore;
b) sospensione da ogni attività del Mercato, per un periodo massimo di tre giorni di mercato disposta dal Direttore;
c) sospensione da ogni attività del Mercato per un periodo massimo di tre mesi,

disposta dal Direttore, sentita la Commissione.
Il Comune può altresì adottare le sanzioni amministrative previste dagli art. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale.
Durante il periodo di sospensione i concessionari soggetti al provvedimento non possono accedere al posteggio di vendita loro assegnato.
Avverso i provvedimenti disciplinari di cui ai punti a, b e c l'interessato può ricorrere al Sindaco. La sanzione è da considerarsi sospesa sino alla decisione del Sindaco.

ART. 30 - SANZIONI

Le violazioni degli articoli del presente Regolamento verranno sanzionate amministrativamente dal Direttore o dai Vigili Urbani con applicazione di apposita ordinanza del Sindaco.

ART. 31 - ORARIO E CALENDARIO DEL MERCATO

L'orario del Mercato è fissato dal Direttore, sentita la Commissione e viene affisso alle porte d'ingresso. In particolari circostanze il Direttore può ritardare od anticipare l'inizio ed il termine delle contrattazioni.
Il mercato del bestiame ha luogo di norma nelle giornate di mercoledì (vitellini, animali da vita, avicunicoli), venerdì (bestiame da macello) e il secondo sabato del mese (equini). Quando ricorrono particolari festività e/o in caso di limitazione della circolazione degli automezzi il mercato può essere anticipato al giorno precedente, spostato al giorno successivo, o soppresso su proposta del Direttore, sentito il Comitato Tecnico.

ART. 32 - MERCATO DEI FORAGGI

Il mercato dei foraggi si svolge in un'area appositamente delimitata nel giorno di mercoledì. Sono ammessi al Mercato le seguente categorie di operatori:

- produttori singoli ed associati;
- commercianti

L'ammissione degli operatori è autorizzata dal Direttore previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui sopra. Il Direttore rilascia all'operatore autorizzato un tesserino munito di fotografie e completo di dati anagrafici e qualifica professionale, da esporre per tutto il periodo di permanenza nel Mercato.
Gli operatori del Mercato dei foraggi sono tenuti a rispettare e ad uniformarsi al Regolamento del Mercato bestiame.
Il Direttore provvede con apposite disposizioni di servizio a disciplinare gli aspetti non regolamentati.